

TI_GERICHTE 52.2018.177 vom 16. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.177

FR: TI_GERICHTE 52.2018.177 du 16 septembre 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2018.177 del 16 settembre 2019

Regeste

Permesso di dimora UE/AELS

Erwägungen

E. 3

giugno 2016 consid. 5.5 e 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.3). Per determinare se l'attività lavorativa svolta sia reale ed effettiva, si può tenere conto dell'eventuale carattere irregolare delle prestazioni fornite, della loro durata limitata e dell'esigua remunerazione che procurano. Se quindi un lavoratore effettua un numero molto ridotto di ore o percepisce redditi esigui, ciò può costituire una dimostrazione del fatto che l'attività da lui svolta è solo marginale ed accessoria (DTF 131 II 339 consid. 3.4; STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016 consid. 5.5). 3. 3.1. Come accennato in narrativa, il 28 luglio 2017 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda di RI 1 volta ad ottenere un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS dal 27 marzo al mese di dicembre 2017 per lavorare in qualità di ausiliaria di pulizie a tempo parziale, al 100% durante i due mesi di maggiore attività e per il rimanente su chiamata, presso un campeggio di _____ a fr. 20.– l'ora. Dopo avere constatato che in media l'interessata aveva percepito un importo netto di fr. 1'197.– mensili lavorando in aprile durante 84.07 ore e in maggio 38.90, l'Autorità dipartimentale ha ritenuto che l'attività svolta fosse meramente marginale e che pertanto essa non potesse essere considerata una "lavoratrice" ai sensi de ll' ALC , lo stipendio percepito essendo inoltre insufficiente per far fronte alle spese derivanti dal suo soggiorno in Svizzera.

E. 3.2

Il 13 settembre 2017 RI 1 ha impugnato la suddetta decisione dipartimentale dinnanzi al Consiglio di Stato, indicando di avere stipulato un nuovo contratto di lavoro di durata indeterminata quale cameriera a tempo pieno con una remunerazione di fr. 2'679.70 mensili presso un ristorante di _____ a decorrere dal 1° settembre 2017. Ha indicato che vi erano le premesse per un riesame del caso e di avere interposto ricorso contro la decisione dipartimentale impugnata soltanto a titolo cautelativo al fine di evitare il passaggio in giudicato della medesima e del relativo termine di partenza. Ora se, da una parte, è a giusta ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza di riesame poiché la decisione dipartimentale impugnata non era cresciuta in giudicato, dall'altra, il Governo non avrebbe dovuto respingere il ricorso di RI 1 bensì stralciarlo dai ruoli in quanto privo di oggetto. In effetti, l'insorgente aveva interposto ricorso (a titolo cautelativo) contro il diniego di rilasciarle un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS, allorquando il contratto di lavoro di durata determinata dal 27 marzo al mese di dicembre 2017 sottoscritto il 14 febbraio 2017 era stato nel frattempo sciolto. Dato che in concomitanza con la presentazione del ricorso al Consiglio di Stato contro la predetta decisione della Sezione

della popolazione RI 1 aveva stipulato un nuovo contratto di lavoro per un posto a tempo indeterminato, la sua richiesta verteva necessariamente sul rilascio di un nuovo permesso di dimora, non più di natura temporanea ai sensi dell'art. 6 par. 2 allegato I ALC ma di durata quinquennale sulla base del paragrafo 1 della medesima norma, secondo cui il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio. Il nuovo contratto di lavoro rientrava quindi nell'ambito di una nuova domanda, concernente un permesso diverso da quello postulato in prima istanza e sul rilascio del quale l'Autorità dipartimentale non aveva ancora avuto occasione di chinarsi. Nuova domanda, questa, che si rivelava però inammissibile nell'ambito della vertenza riguardante il diniego del rilascio di un permesso di dimora temporaneo L, come sancisce l'art. 70 cpv. 2 LPAm. Ne discende che la risoluzione governativa impugnata va riformata, nel senso che il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato andava stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

E. 3.3

Con il ricorso divenuto privo di oggetto, il Governo avrebbe pertanto dovuto limitarsi a statuire sulla suddivisione delle spese e sull'eventuale attribuzione di ripetibili. Per motivi di economia processuale, non è tuttavia necessario rinviare la causa all'Esecutivo cantonale, affinché statuisca sugli oneri processuali, gli atti essendo sufficienti per permettere al Tribunale di chinarsi su tali aspetti. Nell'esame sommario del verosimile esito dell'impugnativa non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente a un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata: trattasi infatti di un semplice giudizio di apparenza che non richiede approfonditi esami di fatto e di diritto (DTF 118 Ia 488 consid. 4a; STF 9C_6/2009 del 7 agosto 2009; RDAT 1984 n. 54). Ferme queste premesse, senza l'intervento del motivo che lo ha reso privo di oggetto, il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato andava senz'altro respinto in quanto l'impiego della ricorrente non poteva essere considerato ancora come reale ed effettivo, bensì marginale ed accessorio. Come è stato detto in precedenza (supra consid. 2.2), secondo la prassi, per determinare infatti se l'attività lavorativa svolta sia reale ed effettiva bisogna tener conto dell'eventuale carattere irregolare delle prestazioni fornite, della loro durata limitata e dell'esigua remunerazione che procurano. Giova ricordare che la libera circolazione dei lavoratori presuppone, in linea di principio, che colui che se ne prevalga fruisca dei mezzi per provvedere al proprio sostentamento, soprattutto nella fase iniziale della sua installazione nello Stato ospitante o quando è alla ricerca di un impiego. Motivo per cui se una persona, come nella presente fattispecie RI 1, svolge un numero ridotto di ore lavorative - nell'ambito, ad esempio, di un rapporto di lavoro basato su un contratto a chiamata - o se percepisce solo redditi esigui, ciò può essere idoneo a dimostrare che l'attività effettuata è solo marginale ed accessoria (DTF 131 II 339 consid. 3.4). Ora, tenuto conto del numero ridotto di ore e del carattere irregolare delle prestazioni fornite su chiamata da RI 1 come ausiliaria di pulizie, nonché della scarsa remunerazione sulla quale essa poteva contare e che non le permetteva di far fronte alle spese derivanti dal suo soggiorno in Svizzera, tutto questo indica come il suo impiego fosse di natura meramente marginale e accessoria. In siffatte circostanze, è quindi a giusta ragione che la Sezione della popolazione si era rifiutata di rilasciare un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS alla ricorrente. Ciò comporta che gli oneri processuali per la procedura ricorsuale dinnanzi al Consiglio di Stato sarebbero stati a carico di RI 1, la quale inoltre non avrebbe avuto diritto

all'assegnazione di un'indennità a titolo di ripetibili . 4. 4.1. Stante quanto precede e sebbene per motivi diversi da quelli esposti dall'insorgente, il ricorso va pertanto parzialmente accolto e la risoluzione governativa riformata nel senso che il ricorso in quella sede andava dichiarato privo di oggetto, mentre la domanda di riesame presentata dinnanzi al Tribunale dev'essere dichiarata irricevibile. 4.2. Dato che il ricorso al Consiglio di Stato andava stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto e che l'insorgente è insorta dinnanzi al Tribunale postulando il rilascio di un permesso di dimora , come detto, per svolgere un'attività lucrativa non più temporanea ma di durata indeterminata presso un altro datore di lavoro, essa va considerata interamente soccombente, di modo che alla stessa vanno accollate gli oneri processuali per il presente giudizio (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Dato l'esito, non si assegnano inoltre ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM) . Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, con la precisazione che la risoluzione del 28 febbraio 2018 (n. 910) del Consiglio di Stato è riformata come segue: 1.1. Il ricorso è stralciato dai ruoli, in quanto privo di oggetto. Per il resto, la decisione governativa è confermata. §. La ricorrente è invitata a presentare la sua richiesta di rilascio di un permesso di dimora B per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente a tempo indeterminato direttamente all'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione. 2. La domanda di riesame presentata dinnanzi al Tribunale è irricevibile. 3. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. 4. Non si assegnano ripetibili. 5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). 6. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.